

« Nulla è innovato all'ordinamento attuale circa le funzioni dei prefetti in rapporto alle materie comprese nella competenza dell'Amministrazione dell'interno ».

(È approvato).

Art. 2.

« Ai fini dell'articolo precedente, il prefetto convoca in riunione collegiali — di regola, tutti i mesi, e, inoltre, ogni qualvolta egli creda — i seguenti funzionari, per avere notizie sull'andamento generale dei servizi a cui ciascuno soprintende, e per impartire opportune direttive:

- 1°) l'intendente di finanza;
- 2°) il provveditore agli studi, nelle provincie ove ha sede, e un suo rappresentante nelle altre provincie;
- 3°) i subeconomi dei benefici vacanti;
- 4°) il questore;
- 5°) il medico ed il veterinario provinciale;
- 6°) l'ingegnere capo del Genio civile;
- 7°) il direttore provinciale delle poste e dei telegrafi;
- 8°) l'ispettore forestale;
- 9°) i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura;
- 10°) l'ingegnere capo del Regio corpo delle miniere;
- 11°) l'ispettore del lavoro;
- 12°) i comandanti di porto dei maggiori scali marittimi della provincia.

« Alle riunioni collegiali possono essere chiamati a partecipare anche i procuratori del Re dei tribunali della provincia, per gli affari amministrativi di loro competenza, e quanti altri capi di uffici che svolgano la loro attività nell'ambito della provincia ritenga di volta in volta opportuno convocare.

« Ai fini dell'articolo 1, il prefetto può invitare presso di sé i funzionari di cui sopra, anche separatamente ».

Vi è un emendamento degli onorevoli Colucci, Bono, Mongiò, Pace, Franco, Salerno, Sandrini, Crollanza, Mandragora e Schirone, così concepito: « Sopprimere i numeri 4 e 5 ».

Onorevole Colucci, ha facoltà di svolgerlo.

COLUCCI. Il mio emendamento tende a evitare, anche nella forma, che sia vulnerato il principio gerarchico dell'Amministrazione dell'interno, perchè tra i capi uffici che sono destinati a formare le riunioni collegiali io vedo elencati il questore,

il medico e il veterinario provinciale, che gerarchicamente già dipendono dal prefetto. Includere questi funzionari in questi elenchi sarebbe dar quasi un carattere di autonomia a pubblici ufficiali che fanno parte organicamente dell'Amministrazione dell'interno, tanto più che questo elenco contrasta con l'ultimo comma dell'articolo: « Ai fini dell'articolo 1 il prefetto può invitare presso di sé i funzionari di cui sopra, anche separatamente ». Ora questo è perfettamente superfluo in confronto del questore, del medico provinciale e del veterinario provinciale, perchè il prefetto, quando vuole, chiama questi funzionari a sua disposizione.

Propongo, quindi, che dalle persone elencate a costituire le riunioni collegiali siano tolti il questore, il medico provinciale, e il veterinario provinciale.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'interno, ella accetta questo emendamento?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ritengo che le preoccupazioni dell'onorevole Colucci siano, in parte almeno, eccessive; ma mi rendo conto dell'impressione a cui egli ha accennato e non ho quindi difficoltà ad accettare la sua proposta di soppressione dei numeri 4 e 5 dell'elenco in questione.

Così pure propongo che sia emendata la dizione del n. 2. Invece di dire: « Il provveditore agli studi, nelle provincie ove ha sede, o un suo rappresentante nelle altre provincie » io propongo sia detto: « o un funzionario o un capo di istituto da lui delegato nelle altre provincie », perchè in questo modo si dà al provveditore agli studi una maggiore latitudine di scelta per la delega di questo suo rappresentante.

Dichiaro poi che accetto anche l'emendamento proposto dalla Commissione al penultimo comma.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo col ministro che accetta l'emendamento. Metto a partito questo emendamento dell'onorevole Colucci che consiste nella soppressione dei numeri 4 e 5.

(È approvato).

Metto ora a partito l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, che cioè al n. 2 sia detto:

« Il provveditore agli studi nelle provincie ove ha sede e un funzionario o un capo d'istituto da lui delegato nelle altre provincie ».

(È approvato).